**Normativa e giurisprudenza di interesse per la Giustizia amministrativa**
**a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione**

# Indice


## Corte di giustizia dell'Unione Europea

1. Corte giust. UE, 3 febbraio 2021, C-155/19 e C-156/19, a quali condizioni la FIGC può essere qualificata come un organismo di diritto pubblico.

## Corte di cassazione

2. Cass. civ., sez. un., 1° febbraio 2021, n. 2157, sul giudice competente a decidere l'azione di responsabilità nei confronti di Morgan Stanley e di alcuni dirigenti del Ministero del tesoro per contratti derivati che hanno comportato 4 miliardi di euro di perdite;
3. Cass. civ., sez. un., 28 gennaio 2021, n. 1919, sul giudice competente a decidere le controversie risarcitorie per il danno da occupazione appropriativa proposte a partire dal 10 agosto 2000.

## Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi Regionali

4. Cons. Stato, sez. V, 4 febbraio 2021, n. 1061, ai giudici onorari non può essere riconosciuto il porto d'armi senza licenza come ai magistrati professionali;
5. Cons. Stato, sez. III, 4 febbraio 2021, n. 1043, sulle istanze di accreditamento dei nuovi centri privati e sul fabbisogno regionale immutato da lungo tempo;
6. Cons. Stato, sez. IV, 1° febbraio 2021, n. 916, sull'istanza di accesso alle procedure di rilascio ai titoli edilizi;
7. T.a.r. Abruzzo, Pescara, sez. I, 3 febbraio 2021, n. 53, sulla richiesta di rinvio di un concorso in materia sanitaria per positività da Covid-19 di un concorrente.

## Consiglio di Stato – Pareri

8. Cons. Stato, sez. I, 1° febbraio 2021, n. 129 – **parere sul criterio di approvazione dello statuto comunale;**
9. Cons. Stato, sez. I, 29 gennaio 2021, n. 118 – **parere sul contributo unificato nel ricorso straordinario al Capo dello Stato.**

## Normativa ed altre novità di interesse

10. Decreto-Legge 30 gennaio 2021, n. 7 – **Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (in G.U. n. 24 del 30 gennaio 2021; in vigore dal 31 gennaio 2021);**
11. Legge 29 gennaio 2021, n. 6 – **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 (in G.U. n. 24 del 30 gennaio 2021; in vigore dal 31 gennaio 2021).**

## Corte di giustizia dell'Unione Europea

**(1)**

**A quali condizioni la FIGC può essere qualificata come un organismo di diritto pubblico.**

**Corte di giustizia dell'Unione Europea, sentenza 3 febbraio 2021, C-155/19 e C-156/19, *Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e Consorzio Ge.Se.Av. S.c.arl/De Vellis Servizi Globali Srl***

La Corte di giustizia UE ha evidenziato che una federazione sportiva nazionale, come la Federazione Italiana Giuoco Calcio, può essere assoggettata alle norme in materia di affidamento degli appalti pubblici se esercita attività di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale.

Occorre, tuttavia, anche che una federazione siffatta, dotata di personalità giuridica, sia sottoposta al controllo di un'autorità pubblica, come il

Comitato olimpico nazionale italiano, nel senso che tale autorità deve poter influire sulle decisioni della federazione in materia di appalti pubblici.

Per questi motivi la Corte di giustizia UE ha, quindi, evidenziato che:

a) L'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, lettera a), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che un'entità investita di compiti a carattere pubblico tassativamente definiti dal diritto nazionale può considerarsi istituita per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, ai sensi della disposizione sopra citata, quand'anche essa sia stata creata non già sotto forma di amministrazione pubblica, bensì di associazione di diritto privato, e alcune delle sue attività, per le quali essa è dotata di una capacità di autofinanziamento, non abbiano carattere pubblico.

b) Il secondo dei criteri alternativi previsti dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, lettera c), della direttiva 2014/24 deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui una federazione sportiva nazionale goda, in virtù del diritto nazionale, di autonomia di gestione, la gestione di tale federazione può considerarsi posta sotto la vigilanza di un'autorità pubblica soltanto qualora da un'analisi complessiva dei poteri di cui tale autorità dispone nei confronti della federazione suddetta risulti che esiste un controllo di gestione attivo il quale, nei fatti, rimette in discussione l'autonomia di cui sopra fino al punto di consentire all'autorità summenzionata di influire sulle decisioni della federazione stessa in materia di appalti pubblici. La circostanza che le varie federazioni sportive nazionali esercitino un'influenza sull'attività dell'autorità pubblica in questione in virtù della loro partecipazione maggioritaria in seno ai principali organi collegiali deliberativi di quest'ultima è rilevante soltanto qualora sia possibile dimostrare che ciascuna delle suddette federazioni, considerata singolarmente, è in grado di esercitare un'influenza significativa sul controllo pubblico esercitato da tale autorità nei confronti della federazione stessa, con la conseguenza che tale controllo venga neutralizzato e la federazione sportiva nazionale torni così

ad avere il dominio sulla propria gestione, e ciò malgrado l'influenza delle altre federazioni sportive nazionali che si trovano in una analoga situazione.

**La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione.**

## Corte di cassazione, sezioni uniti civili

**(2)**

**Le Sezioni unite si pronunciano sul giudice competente a decidere l'azione di responsabilità nei confronti di *Morgan Stanley* e di alcuni dirigenti del Ministero del tesoro per contratti derivati che hanno comportato 4 miliardi di euro di perdite.**

**Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 1° febbraio 2021, n. 2157, Pres. De Stefano, Est. Stalla**

Ferma restando l'insindacabilità giurisdizionale delle scelte di gestione del debito pubblico da parte degli organi governativi a ciò preposti, mediante ricorso a contratti in strumenti finanziari derivati, rientra invece nella giurisdizione contabile, in quanto attinente al vaglio dei parametri di legittimità e non di mera opportunità o convenienza dell'agire amministrativo, l'azione di responsabilità per danno erariale con la quale si faccia valere, quale *petitum* sostanziale, la *mala gestio* alla quale i dirigenti del Ministero del tesoro (oggi MEF) avrebbero dato corso, in concreto, nell'adozione di determinate modalità operative e nella pattuizione di specifiche condizioni negoziali relative a particolari contratti in tali strumenti.

(3)

**Le Sezioni unite si pronunciano sul giudice competente a decidere le controversie risarcitorie per il danno da occupazione appropriativa proposte a partire dal 10 agosto 2000.**

**Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 28 gennaio 2021, n. 1919, Pres. Travaglino, Est. Acierno**

Le controversie risarcitorie per il danno da occupazione appropriativa, iniziate in periodo antecedente al 10 luglio 1998, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo l'antico criterio di riparto diritti soggettivi-interessi legittimi, al pari delle medesime controversie, se iniziate nel periodo dal 10 luglio 1998 al 10 agosto 2000, data di entrata in vigore della legge n. 205 del 2000, per effetto della sentenza n. 281 del 2004, della Corte costituzionale, che, ravvisando nell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, anteriormente alla riscrittura operata con l'art. 7 della legge n. 205 del 2000, un eccesso di delega, ha dichiarato l'incostituzionalità delle nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva. Sono, invece, attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo, le controversie risarcitorie per l'occupazione appropriativa instaurate a partire dal 10 agosto 2000, data di entrata in vigore dell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, come riformulato dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000, non già perché la dichiarazione di pubblica utilità sia di per sé idonea ad affievolire il diritto di proprietà, ma perché ricomprese nella giurisdizione esclusiva in materia urbanistico-edilizia, mentre la stessa giurisdizione è attribuita dall'art. 53 del d.P.R. n. 327 del 2001, se la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta a partire dal 10 luglio 2003, data di entrata in vigore del tu. espropriazioni.

## Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali

**Le massime sotto riportate comprendono anche quelle pubblicate nella Sezione in evidenza del sito www.giustizia-amministrativa.it, a cura del consigliere Giulia Ferrari.**

**(4)**

**La V Sezione ha escluso che i giudici onorari possano avvalersi del porto d'armi senza licenza come i magistrati professionali.**

**Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 4 febbraio 2021, n. 1062 – Pres. Severini, Est. Di Matteo**

La V Sezione ha chiarito che l'art. 7, comma 1, l. n. 36 del 1990 estende a tutti i magistrati dell'ordine giudiziario la facoltà del porto d'armi per difesa personale a suo tempo attribuita ai soli magistrati con funzioni requirenti o istruttorie (i "Pretori e i magistrati addetti al pubblico Ministero o all'ufficio di istruzione") dal menzionato art. 73, r.d. n. 635 del 1940 (Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.).

Il riferimento normativo ai "magistrati dell'ordine giudiziario" va inteso nel senso dei soli soggetti richiamati nell'art. 4, comma 1, r.d. n. 12 del 1941. A ciò porta sia la *ratio legis* (l'attribuzione della facoltà è in ragione della potenziale esposizione a pericolo per l'esercizio delle funzioni giudiziarie: circostanza che normalmente non si realizza per gli affari minori cui sono addetti i magistrati onorari), sia la rivelatrice precisazione per la quale la facoltà permane anche nel periodo eventualmente trascorso in posizione di fuori ruolo, cioè indipendentemente dal rapporto organico in un ufficio giudiziario, dunque con radicamento piuttosto nel rapporto di servizio. Del resto, solo il magistrato professionale può essere collocato in posizione di fuori ruolo senza con questo perdere la collocazione nell'ordine giudiziario.

La norma è di stretta interpretazione perché fa eccezione al generale divieto di porto delle armi (art. 699 Cod. pen. e art. 4, primo comma, l. n. 110 del 1975).

Da tutto questo consegue che, per volontà della legge, è consentito il porto d'armi senza licenza ai soli magistrati di professione (cfr. Cass. pen., sez. I,

28 maggio 2015, n. 22567, secondo cui l'esonero dall'obbligo di denuncia di detenzione e l'autorizzazione al porto d'armi non si riferisce ai magistrati onorari), a coloro cioè che stabilmente e istituzionalmente esercitano funzioni giurisdizionali.

Diversamente, sarebbe consentito il porto d'armi senza licenza a chi svolge in via principale non l'attività di magistrato (onorario) ma un'altra attività lavorativa e professionale.

**(5)**

**La III Sezione si pronuncia sulla rilevanza del fabbisogno sanitario regionale immutato da lungo tempo sugli accreditamenti di nuove strutture private.**

**Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 4 febbraio 2021, n. 1043 – Pres. ed Est. Frattini**

La III Sezione ha evidenziato che il fabbisogno regionale, statico e potenzialmente immutato per lungo tempo, non è condizione necessaria e sufficiente per "congelare" la situazione degli accreditamenti già concessi, e quindi precludere l'indizione dei bandi per nuovi accreditamenti; questi ultimi, in effetti, non possono essere considerati recessivi rispetto alla mera, reiterata conferma dei soggetti già accreditati, giacché, al contrario, un sistema basato sulla sussidiarietà orizzontale tra operatori sanitari pubblici e privati accreditati non può sfuggire alle regole, operanti per qualunque settore del mercato, della concorrenzialità volta sia a valutare l'ingresso di nuovi operatori, sia a verificare periodicamente gli operatori già accreditati, sia, conseguentemente, a valutare eventualmente il livello, e gli eventuali necessari miglioramenti, dell'efficientamento e della razionalizzazione della rete.

**(6)**

**La IV Sezione ha chiarito che l'istanza di accesso alle procedure di rilascio di titoli edilizi ex art. 10 t.u.e.l. costituisce accesso documentale ai sensi della l. n. 241 del 1990. Ha, inoltre, precisato che l'accesso civico deve essere oggetto di una domanda, anche implicita.**

**Consiglio di Stato, sezione IV, 1° febbraio 2021, n. 916 – Pres. Poli, Est. Di Carlo**

L'accesso documentale alle procedure di rilascio dei titoli edilizi, ex art. 10 t.u.e.l., va inquadrato nel *genus* dell'accesso documentale ex l. n. 241 del 1990 di cui mutua la disciplina giuridica.
In ossequio ai principi elaborati dall'Adunanza plenaria n. 10 del 2020, è inapplicabile, in assenza della possibilità (anche implicita) di ricavare la volontà del soggetto richiedente di dare corso ad una forma di accesso civico generalizzato, la relativa disciplina giuridica di cui al d.lgs. n. 33 del 2013.

**(7)**

**Il T.a.r. si pronuncia sul rinvio delle prove scritte di un pubblico concorso nel settore sanitario per la positività da Covid-19 di un concorrente.**

**T.a.r. per l'Abruzzo, Pescara, sezione I, ordinanza, 3 febbraio 2021, n. 53 – Pres. Passoni, Est. Ianigro**

Il T.a.r. ha chiarito che non deve essere sospeso il provvedimento di rigetto della richiesta di rinvio della prova pratica (ed eventualmente orale) di un pubblico concorso in materia sanitaria, avanzata da un concorrente in ragione della sua positività al Covid-19, in quanto nel settore sanitario appare comunque prioritaria l'esigenza di celerità e di pronta conclusione della selezione che resterebbe inibita per effetto di eventuali deroghe in funzione dello svolgimento delle prove suppletive richieste.

## Consiglio di Stato – Pareri

**(8)**

**La I Sezione si pronuncia sul criterio di approvazione dello statuto comunale.**

**Consiglio di Stato, sezione I, parere 1° febbraio 2021, n. 129 – Pres. Torsello, Est. Carpentieri**

Ai sensi dell'art. 6, comma 4, t.u. n. 267 del 2000, che richiede per l'approvazione dello statuto e per le modifiche statutarie in prima seduta il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, ai fini del *quorum* deve computarsi anche il sindaco, in quanto non espressamente escluso dalla disposizione normativa. In sede di approvazione e modifiche dello Statuto comunale, la maggioranza richiesta per la deliberazione è definita dalla norma indicando una frazione (un terzo, due terzi, etc.) del numero complessivo dei componenti (che è variabile in funzione della classe demografica di appartenenza dell'ente locale); ove il risultato della divisione del numero dei componenti l'organo collegiale (o dei consiglieri assegnati) dia un resto in decimali, ai fini del calcolo dell'arrotondamento, nel caso in cui la maggioranza richiesta per la deliberazione sia definita dalla norma indicando una frazione del numero complessivo dei componenti e il risultato della divisione del numero dei componenti l'organo collegiale dia un resto in decimali, in assenza di indicazioni normative espresse di segno diverso si deve procedere all'arrotondamento per eccesso alla cifra intera superiore.

**(9)**

**La I Sezione si pronuncia sul contributo unificato nel ricorso straordinario al Capo dello Stato.**

**Consiglio di Stato, sezione I, parere 29 gennaio 2021, n. 118 - Pres. Torsello, Est. Mele**

Al ricorso straordinario non si applica la regola in base alla quale l'onere del contributo unificato è a definitivo carico della parte soccombente.

## Normativa ed altre novità di interesse

**(10)**

**Decreto-Legge 30 gennaio 2021, n. 7 – Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (in G.U. n. 24 del 30 gennaio 2021; in vigore dal 31 gennaio 2021).**

**(11)**

**Legge 29 gennaio 2021, n. 6 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 (in G.U. n. 24 del 30 gennaio 2021; in vigore dal 31 gennaio 2021).**